



Ufficio: DOR/DC

Roma, 19.10.2021

Protocollo: 202100010217/AG

Oggetto: Ministero della Salute – Trasmissione circolare DPE 0007767 P-4.22 del 13 agosto 2021 relativa al test di proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

Circolare n. 13267

4.1

Sito sì

IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Ministero della Salute:
***trasmissione circolare DPE 0007767 P-4.22 del 13 agosto 2021 relativa al test di
proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.***

Si fa seguito alla [circolare federale n. 12686 del 3.12.2020](#), per informare che il Ministero della Salute, con [circolare prot. n. 52352 del 13.10.2021](#), ha trasmesso la circolare del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 0007767 del 13.08.2021, comprensiva della nota del AGCOM, con la quale si è provveduto a richiamare l'attenzione sul D.Lgs. 16 ottobre 2020, n. 142, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 (G.U. 30 ottobre 2020 n. 271), relativa al test di proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

La circolare del Dipartimento per le Politiche Europee specifica che il decreto D.Lgs. 142/2020 si applica a tutte le professioni regolamentate oggetto della disciplina di cui al D. Lgs. n. 206/2007, con specifico riferimento ai requisiti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio o che modificano quelli esistenti.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

In base a quanto previsto dal decreto, le autorità legittimate ad emanare disposizioni legislative o regolamentari o amministrative generali su tali requisiti sono tenute ad effettuare una valutazione *ex ante* diretta a verificare “*il rispetto del principio di proporzionalità da parte delle nuove disposizioni, assicurando obiettività e indipendenza nel procedimento di valutazione*”.

Successivamente, le medesime inviano lo schema del provvedimento all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), a cui è attribuito, quale organo *super partes*, il compito di valutare l'obiettività e l'indipendenza dell'analisi di proporzionalità svolta.

Il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato deve essere richiesto, **obbligatoriamente**, prima della definitiva adozione delle disposizioni contenute nell'atto normativo o amministrativo e di esso deve darsi adeguatamente conto, mediante opportuna integrazione, nelle relazioni di accompagnamento o nella motivazione dell'atto in questione.

Al riguardo l'AGCM, nella nota allegata alla circolare della Presidenza, rileva che “*anche nell'attuale fase storica, caratterizzata dall'emergenza epidemiologica e dalla conseguente crisi socio-economica, tale attività può fornire un contributo importante al fine di valutare la proporzionalità di misure normative la cui definizione richiede un bilanciamento tra il perseguimento di interessi pubblici meritevoli di tutela e il rispetto dei principi di concorrenza*”.

L'eventuale mancata acquisizione del parere dell'AGCM - evidenzia la circolare - costituisce non solo violazione della disciplina generale prevista dall'art. 34 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, ma anche dello specifico regime da ultimo introdotto con il D.Lgs. 142/2020.

L'omissione del prescritto test di proporzionalità, invece, rappresenta di per sé, al di là di ogni valutazione nel merito dell'analisi condotta, una violazione censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale in quanto costituisce una violazione del diritto dell'Unione europea, con ogni conseguenza.

Il Dipartimento per le Politiche Europee, quale punto di contatto unico nei rapporti con la Commissione europea, ha il compito di monitorare l'attività delle amministrazioni perché adempiano agli obblighi prescritti, nonché di fornire loro il supporto necessario.

Infine, con specifico riferimento agli atti adottati da *Ordini professionali* per la disciplina degli aspetti delle professioni ad essi demandati, la circolare precisa che il parere dovrà essere reso dall'Amministrazione vigilante (per la professione di farmacista, appunto il Ministero della Salute).

Ai Ministeri vigilanti – precisa la circolare - compete l'osservanza dei seguenti adempimenti: a) fornire adeguate istruzioni a Collegi e Ordini professionali sull'applicazione del decreto legislativo in oggetto; b) assicurare il costante monitoraggio degli atti adottati da ordini e collegi professionali al fine di verificare il preventivo svolgimento del test di proporzionalità relativamente agli standard introdotti; c) comunicare al Dipartimento delle Politiche Europee tutte le iniziative

assunte nei confronti degli Ordini e Collegi professionali vigilati per garantire l'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 142/2020; d) trasmettere al Dipartimento delle Politiche Europee i pareri forniti ai sensi del citato articolo 3, comma 4, e provvedere alla loro tempestiva pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Per ogni opportuno approfondimento si invita alla consultazione della circolare del Ministero della Salute.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)